

Statuto della Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus modificato con Atto Notaio Molino Dottor Giuseppe in data 12 giugno 2013, registrato in data 18 giugno 2013 con repertorio n. 3778 raccolta n. 2744

**STATUTO
della “FONDAZIONE SCIENTIFICA MAURIZIANA - Onlus”**

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE SCIENTIFICA MAURIZIANA - Onlus”.

La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.

Art. 2

La Fondazione ha sede a Torino Via Magellano n. 1.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro ed opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.

Scopo della Fondazione, in conformità alle attività istituzionali dell’Ordine Mauriziano, è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociali nel seguente settore:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che lo svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

La Fondazione non può svolgere attività diversa da quella sopra indicata, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Sono fondatori Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ex Ordine Mauriziano, secondo, D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 277, convertito dalla Legge 21 gennaio 2005 n. 4 e Legge Regionale 24 dicembre 2004 n.39), nonché i soggetti pubblici e privati che ne abbiano fatto successiva richiesta e che siano stati ammessi con voto unanime del Consiglio di Amministrazione per il loro significativo contributo al perseguimento dei fini statutari della Fondazione.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto donato dai soci fondatori.

Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con donazioni, eredità, legati immobiliari e mobiliari, elargizioni ed erogazioni liberali di quanti, approvando i fini della Fondazione, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione potrà procedere alla raccolta di fondi in denaro e in natura, stipulare convenzioni con istituti universitari e non e compiere tutto quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo.

La Fondazione potrà ricevere contributi da enti pubblici e/o privati allo stesso scopo.

ESERCIZIO

Art. 6

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente della Fondazione e del suo Consiglio di Amministrazione è il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ex Ordine Mauriziano) o persona dallo stesso delegata.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; il Presidente o, in caso di accertato impedimento, il Vice Presidente ha facoltà di assumere quelle deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione motivate da indifferibilità, da urgenza, con l'obbligo di riferirne al Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente rappresenta la Fondazione verso le autorità, verso i terzi e in giudizio, firma gli atti e quanto occorra per l'applicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di accertato impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente della Fondazione e da un minimo di tre ad un massimo di quattro membri nominati dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ex Ordine Mauriziano) e, in ogni caso, secondo disposizioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nulla escluso nè eccettuato.

Al Consiglio spettano anche i poteri per determinare i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse attività che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Per il funzionamento della Fondazione e dei suoi istituti esso potrà emanare regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia stata

fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le adunanze avranno luogo, di norma, presso la sede legale della Fondazione.

Il Consiglio è convocato a cura del Presidente, o del Vice Presidente, a mezzo di lettera raccomandata spedita a tutti i Consiglieri ed a tutti i Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà avere luogo anche a mezzo di telegramma o fax con preavviso di almeno due giorni.

Nell'avviso di convocazione sarà indicato l'elenco delle materie all'Ordine del Giorno.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le seguenti materie è tuttavia richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuali;
- approvazione dei regolamenti interni;
- acquisti ed alienazioni di beni immobili;
- eventuale nomina di Comitati Scientifici;
- eventuale nomina di un Direttore.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione sarà necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione ad eccezione del trasferimento della sede nell'ambito della Provincia di Torino per la quale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente o in caso di accertato impedimento, di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio designa nel proprio ambito un Vice Presidente, con funzioni di sostituire il Presidente nel caso di suo impedimento anche solo temporaneo.

Il Consiglio individua un Segretario, cui spetterà la redazione del verbale dell'adunanza, che verrà trascritto in un Registro numerato e sottoscritto solo dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Il verbale viene approvato nell'adunanza immediatamente successiva.

DIRETTORE

Art. 11

Il Consiglio può nominare il Direttore e, in tal caso, ne determina competenze, poteri, durata in carica e retribuzioni.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il controllo dell'amministrazione della Fondazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili sono demandati ad un Colle-

gio di Revisori di Conti composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori contabili, designati dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ex Ordine Mauriziano) che provvederà anche a nominare tra essi il Presidente scegliendo tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUARTO

DURATA DELLE CARICHE E RELATIVI CORRISPETTIVI

Art. 13

A tutte le cariche sociali spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'incarico e può essere attribuito un emolumento contenuto nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, così come modificato dalla Legge 122 del 2010.

Le cariche sociali avranno durata di anni 4 (quattro) e le persone che le hanno ricoperte potranno essere rielette.

BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 14

Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile.

Entrambi i documenti dovranno essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti il quale esprimerà, con relazione scritta, il proprio parere.

Gli Amministratori rispondono personalmente e solidalmente verso l'Ente delle spese erogate senza l'osservanza della presente disposizione.

TITOLO QUINTO

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15

Qualora lo scopo dell'Ente debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà a favore dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ex Ordine Mauriziano), per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17

Per Tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiama il D.Lgs. 4 dicemrbe 1997 “ Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e le norme dettate dal codice Civile.